



CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione prima civile

La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gabriella Ratti	Presidente
dott. Emanuela Germano Cortese	Consigliere
dott. Bruno Conca	Consigliere Rel.

All'esito dell'udienza del 13/05/2025,

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. **59/2025** promosso da:

LIBERTINI Luisa (C.F. LBRLSU84P58A326A), e **GOLIA Moreno** (C.F.: GLOMRN82A08A326F), nella propria qualità di titolari di diritto e di interesse, oltre ch  di legittimazione, rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Giorgio Pasca (C.F. PSCGRG73D26D223D), giusta delega allegata in atti ex art. 83 c.p.c;

Parte reclamante

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI AOSTA, in persona del Direttore p.t., con sede in Aosta;

Parte resistente contumace

Nonch  contro

FINN SPV S.R.L. (C.F. 12244340969) con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, rappresentata da Intrum Italy S.p.A. (C.F. 1031 1000961), con sede in Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c dall'Avv. Simone Filonzi (C.F. FLNSMN73A06E388L) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Jesi (An), alla Via Rocco Scotellaro n. 23;

Parte resistente

Nonch  contro

I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (C.F. 80078750587) in persona del legale Rappresentante *pro-tempore*, Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Conrotto (C.F. CNRMLE61R42L219N) e

dall'Avv. Tommaso Parisi (C.F. PRSTMS62M05D810D), in forza di procura generale alle liti a rogito notaio Roberto Fantini n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino, via Arcivescovado, 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede INPS di Torino;

Parte resistente

Nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AOSTA, Direzione provinciale di Aosta, in persona del Direttore p.t., con sede in Aosta;

Parte resistente contumace

Nonché contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI AOSTA, in persona del Direttore p.t., con sede in Aosta, alla via Partigiani, n.18;

Parte resistente contumace

Nonché contro

COMUNE DI AOSTA, in persona del Sindaco p.t., con sede in Aosta, alla piazza Emile Chanoux, n.1;

Parte resistente contumace

Nonché contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco p.t., con sede in Genova, alla via Garibaldi, n.9;

Parte resistente contumace

Nonché contro

COMUNE DI AYMAVILLES, in persona del Sindaco p.t., con sede in Aymavilles (Ao), alla piazza Emile Chanoux, n.1;

Parte resistente contumace

Nonché contro

COMUNE DI JOVENCAN, in persona del Sindaco, L.R. pro tempore, con sede in Jovencan (Ao), Frazione Les Adam, n.30;

Parte resistente contumace

Nonché contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente p.t., con sede in Aosta, piazza Deffeyes, n.1;

Parte resistente contumace

Nonché contro

BANCA INTESA SANPAOLO, in persona del Presidente p.t., sedente in Torino, al Corso V. Emanuele II, n.110, (P. IVA: 11991500015);

Parte resistente contumace

Nonché contro

IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. (C.F. 00452550585 e P.I di Gruppo 14994571009), con sede in Roma, via Venti Settembre 30, in persona in persona del procuratore speciale, l'avv. Debora Littara (C.F.: LTTDBR68H51B950A) - giusta atto autenticato dal Notaio Marco Anellino di Roma dell'11 maggio 2021 rep. n. 7971 e racc. n. 6451, elettivamente domiciliata in Roma Via Archimede 120 presso lo studio dell'avvocato Vipsania Andreicich (C.F. NDRVSN72E57H501R) che la rappresenta e difende giusta delega allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.;

Parte resistente

Nonché contro

FIDITALIA S.P.A., in persona del Presidente p. t., sedente in Milano, alla via G. Silva, n.34, (P. IVA: 08437820155);

Parte resistente contumace

Nonché contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del Presidente p.t., sedente in Reggio Emilia, alla via Emilia San Pietro, n. 4, (P. IVA: 00766790356);

Parte resistente contumace

Nonché contro

AMERICAN EXPRESS ITALIA SRL, in persona del Presidente p.t., sedente in Roma, alla via Alexandre G. Eiffel, n. 15, (P. IVA: 14445281000);

Parte resistente contumace

Nonché contro

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO S.P.A., in persona del Presidente p.t., sedente in Napoli, alla p.zza Trento e Trieste, n. 48, (P. IVA: 09305451214);

Parte resistente contumace

Nonché contro

AUTOGAS NORD S.P.A. (AGN Energia S.p.A.), in persona del Presidente p.t., sedente in Volpiano (To), alla via Amalfi, n. 6, (P. IVA: 06170180019);

Parte resistente contumace

Nonché contro

SAVAL SAINT VINCENT SOC. COOP., in persona del Presidente p.t., sedente in Saint Vincent (Ao), alla p.zza XXVIII Aprile, n. 17, (P. IVA: 01124160076);

Parte resistente contumace

Nonché contro

ALESSIA OTTOZ (C.F.: TTZLSS77C57A326Q), con domicilio eletto in Aosta, Piazza Narbonne n. 16 presso lo studio dell'avv. Federico Barzagli (C.F.: BRZFRC80S12D612M,) che la rappresenta ed assiste in forza di procura speciale allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c

Parte resistente

Nonché Contro

AVV. G. VACCANEO, residente in Aosta;

Parte resistente contumace

Nonché contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO (intimata ex lege);

Parte resistente contumace

OGGETTO: reclamo avverso e per la riforma del decreto di diniego dell'omologazione della proposta o piano di ristrutturazione dei debiti del 12.01.2025 del Tribunale di Aosta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte reclamante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:

– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

– in via principale e nel merito, in accoglimento del presente reclamo e in integrale riforma della impugnata sentenza n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Vercelli, Sezione Procedure Concorsuali, Giudice Delegato Dott.ssa Elisa Trotta nell'ambito del giudizio N.R.G. 5/2025, depositata in cancelleria e notificata a mezzo pec in data 19/02/2025, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 49 comma 5 CCI e pertanto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Gardenland S.r.l. unipersonale disposta con la sentenza impugnata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”

Per INPS:

“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Torino così giudicare:

Respingere il reclamo proposta da LIBERTINI LUISA e GOLLA MORENO confermando il decreto del Tribunale di Aosta del 12.01.2025 reso nel giudizio rg. 12/2024.

Spese come per legge”

Per la sig.ra Ottoz Alessia:

“la sig.ra Ottoz, come rappresentata, difesa e domiciliata

Si costituisce

nella presente procedura, rimettendosi in ordine al reclamo presentato (considerata la scarsa probabilità di soddisfo del proprio credito), rilevando in ogni caso l'esigenza di rilascio dell'immobile ed opponendosi quindi fin d'ora ad ogni eventuale sospensione della procedura esecutiva di rilascio, riservando ogni ulteriore difesa"

Per IBL:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

In via principale

- rigettare il reclamo promosso dai Signori Moreno Golia e Libertini Luisa in quanto infondato in fatto ed in diritto, Al fine di non incorrere in decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. Si ripropongono le conclusioni riportate nelle osservazioni:

In via preliminare

- accertare e dichiarare che non sussistono in capo ai Signori Golia e Libertini i presupposti dal D.Lgs 14/2019 e per l'effetto rigettare e/o dichiarare inammissibile la proposta del piano di ristrutturazione formulata dagli odierni istanti;

In via principale

- accertare e dichiarare che IBL Banca spa non intende aderire alla proposta di piano di ristrutturazione proposto dall'istante e per l'effetto, non omologare il piano de quo;

In via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere in capo all'istante i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019, accertando e dichiarando accoglibile la proposta formulata dal ricorrente, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi prevedendo (i) una durata del Piano superiore e una rata mensile maggiore in favore dei creditori rispetto a quelle previste dal Piano di ristrutturazione depositato.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014.

Per FINN SPV s.r.l.:

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così pronunciare:

In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza dello ius postulandi in capo al Procuratore degli odierni Reclamanti, stante il mancato assolvimento dell'onere di allegazione della procura alle liti, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il reclamo depositato dai Sigg. Libertini e Golia.

Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, D. Lgs 14/2019, per i motivi di cui sopra, e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibile la proposta del piano di ristrutturazione formulata dagli odierni Reclamanti.

In via istruttoria: al fine di non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 346 c.p.c., si richiamano integralmente le conclusioni già redatte nelle osservazioni di parte, da intendersi, in questa sede, integralmente trascritte.

In via principale: rigettare il reclamo promosso dai Signori Moreno Golia e Libertini Luisa in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato negli elementi essenziali e carente della documentazione minima necessaria per un eventuale accoglimento.

In via gradata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle doglianze di parte Reclamante, si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte D'Appello voglia incaricare l'OCC di disporre un nuovo calcolo al fine di correggere gli errori sopra indicati, prevedendo una maggiore e più congrua percentuale di soddisfo per i creditori.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso f.r.io, IVA e CPA come per legge"

ha emesso il seguente

DECRETO

Oggetto del presente giudizio è il decreto del 12 gennaio 2025, comunicato il successivo 13 gennaio, con cui il Tribunale di Aosta ha rigettato la domanda di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dai coniugi Luisa Libertini e Moreno Golia nell'ambito della procedura iscritta al n. R.G. 12/2024. Il provvedimento ha fondato il rigetto – del che, *infra* – sulla ritenuta maggiore convenienza per i creditori dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta di ristrutturazione.

1. La situazione debitoria dei coniugi Libertini e Golia, secondo la prospettazione degli stessi odierni reclamanti, trae origine principalmente da debiti contratti per far fronte alle obbligazioni assunte dalla madre della sig.ra Libertini nel 2005 nell'ambito di un'impresa di pulizie, nonché da successive attività imprenditoriali svolte dagli stessi coniugi attraverso una ditta individuale e una società cooperativa, entrambe cessate a novembre 2023. Il sig. Golia ha infine costituito una società a responsabilità limitata a socio unico "I Sogni son desideri SRL" la quale opera da aprile 2023. L'indebitamento complessivo, secondo quanto riferito dal gestore della crisi ammonta a circa un milione di euro.
- 1.1. Il procedimento di primo grado si è svolto dinanzi al Tribunale di Aosta con l'ausilio dell'OCC nella persona del dott. Ivano Comé. A seguito della comunicazione del piano ai creditori, l'INPS ha tempestivamente trasmesso in data 12 e 14 giugno 2024 le proprie osservazioni, evidenziando l'erroneità degli importi indicati ed allegando le relative schede contabili. Tali precisazioni non sono state recepite nella successiva relazione integrata. L'Istituto ha poi espresso parere negativo il 2 dicembre 2024, rilevando l'impossibilità di accettare una così ampia falcidia dei crediti contributivi in assenza di specifiche norme che lo consentano, stante il principio che vieta all'Istituto di effettuare rinunce o transazioni su crediti obbligatori finalizzati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche.
- 1.2. Il gestore della crisi ha presentato due prospetti comparativi tra piano e alternativa liquidatoria. Il piano di ristrutturazione presentato al Tribunale di Aosta prevedeva il soddisfacimento dei creditori attraverso la cessione del quinto dello stipendio di entrambi i coniugi per 120 mesi, con una rata mensile di € 450 per il sig. Golia (che percepiva uno stipendio di € 2.036 mensili) e € 310 per la sig.ra Libertini (con stipendio di € 1.417 mensili), per un totale di € 91.200. Non era invece prevista la liquidazione dell'immobile di proprietà comune, stimato in € 40.000.
Per il Golia, il piano prevedeva: creditore ipotecario 30%, privilegiati grado zero 70%, privilegiati grado uno 50%, privilegiati grado due 5%, chirografari 2%, con soddisfacimento complessivo del 15%. Nell'alternativa liquidatoria: creditore ipotecario 30%, privilegiati grado zero 34%, nessun soddisfacimento per le altre categorie, con percentuale totale del 10%. Per Libertini, il piano prevedeva: creditore ipotecario 30%, privilegiati grado zero 10%, privilegiati grado uno 2%, privilegiati grado due 1%, chirografari 1%, con soddisfacimento complessivo del 9%. Nell'alternativa

liquidatoria: creditore ipotecario 27%, nessun soddisfacimento per tutti gli altri creditori, con percentuale totale del 7%.

2. Il Tribunale, come cennato, ha rigettato la domanda di omologazione, ritenendo che l'alternativa liquidatoria, comprensiva della vendita dell'immobile di proprietà comune (valore stimato euro 40.000,00) e dell'acquisizione delle quote cedute degli stipendi per tre anni (durata della liquidazione controllata ex art. 282 CCII), avrebbe consentito un maggior soddisfacimento dei creditori; il primo giudice, di contro, non ha espressamente affrontato le questioni relative alla qualifica soggettiva dei debitori come consumatori (contestata da IBL Banca data la natura prevalentemente imprenditoriale dei debiti), alla loro meritevolezza in relazione alle omesse dichiarazioni in sede di richiesta dei finanziamenti, né alla completezza della documentazione prodotta. La decisione si è invece concentrata sulla valutazione comparativa tra piano e alternativa liquidatoria, ritenendo quest'ultima più vantaggiosa per i creditori.
3. I coniugi Libertini e Golia hanno impugnato il suddetto decreto del Tribunale di Aosta deducendo l'erroneità della valutazione comparativa tra piano e alternativa liquidatoria. Secondo i reclamanti, il Tribunale non ha considerato:
 - che la liquidazione dell'immobile consentirebbe di ricavare al massimo € 30.000 (tenuto conto del ribasso del 25% in sede d'asta);
 - che le cessioni del quinto per soli 3 anni (durata della liquidazione controllata ex art. 282 CCII) porterebbero ad un attivo di € 27.360;
 - il TFR della sig.ra Libertini pari ad € 1.100,00;
 - il ricavato della vendita di 2 auto per una somma complessiva pari a € 4.000,00.Il totale attivo sarebbe dunque di euro 62.460,00, nettamente inferiore ai € 91.200 offerti nel piano attraverso le cessioni del quinto per 10 anni.
4. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti l'INPS, IBL Banca S.p.A. e FINN SPV s.r.l. e la creditrice Alessia Ottoz.
- 4.1. L'INPS, costituendosi nel procedimento di reclamo, ha eccepito: a) di aver tempestivamente trasmesso le proprie osservazioni circa l'erroneità dei crediti indicati nel piano, senza che tali precisazioni venissero recepite nella relazione integrata del gestore; b) l'impossibilità di accettare una falcidia del 98-99% dei crediti contributivi, in assenza di norme che consentano una così ampia rinuncia a crediti finalizzati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche; c) la mancata prova della meritevolezza dei debitori.
- 4.2. IBL Banca ha articolato plurime contestazioni: 1) inammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, stante la natura prevalentemente imprenditoriale dei debiti; 2) assenza di meritevolezza per aver i debitori dolosamente ommesso di dichiarare l'esistenza di precedenti finanziamenti in sede di richiesta dei prestiti; 3) carenza della documentazione necessaria per valutare

la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti; 4) ingiustificabile durata decennale del piano considerata l'età dei debitori; 5) eccessività della falcidia prevista; 6) impossibilità sopravvenuta di attuare il piano a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Golia.

- 4.3. La sig.ra Ottoz, locatrice dei coniugi Golia-Libertini, pur rimettendosi in ordine al reclamo, evidenziava l'esigenza di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, occupato dal sig. Golia nonostante gli impegni di rilascio assunti, opponendosi a ogni ulteriore sospensione della procedura esecutiva di rilascio, con ciò altresì dando conto della persistenza dell'inadempimento anche dopo l'inizio del procedimento.
- 4.4. FINN SPV s.r.l, costituitasi il 12.5.2025, richiamando le osservazioni già rassegnate in prime cure, concludeva per il rigetto del reclamo, contestando i presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, l'inadeguatezza del piano e preliminarmente deducendo l'inammissibilità stessa del piano per carenza della procura *ad litem*.
5. Nelle more del reclamo proposto dai debitori è altresì emerso che il sig. Golia ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, circostanza che secondo IBL Banca rende impossibile l'adempimento del piano basato sulla cessione del quinto dello stipendio.
6. Le questioni controverse sottoposte alla Corte d'Appello attengono dunque: alla qualificazione soggettiva dei debitori come consumatori; alla loro meritevolezza in relazione alle omesse dichiarazioni in sede di richiesta dei finanziamenti; alla completezza della documentazione prodotta; alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; all'impatto della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Golia sulla fattibilità del piano.
- 6.1. Va ancora premesso che la Corte, nelle more dell'udienza odierna, già aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sospensiva “dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”, contenuta nel reclamo e fatta poi oggetto d'istanza atipica di anticipata trattazione da parte di uno dei reclamanti in proprio (*id est* senza il ministero del difensore) e dichiarata inammissibile, dal momento che il petitum, per così dire, interinale e cautelare esulava del tutto dallo spettro dei poteri inibitori di cui all'art. 52 CCII, non sussistendo alcuna attività liquidatoria suscettibile di essere sospesa, dal momento che i ricorrenti non hanno avanzato alcuna domanda subordinata di liquidazione controllata, né questa è stata aperta su istanza di taluno dei creditori, conseguendone il mero contenuto di rigetto della pronuncia gravata. Il giorno antecedente alla discussione (ad ore 23:28) parte reclamante ha tuttavia ritenuto di reiterare istanza sospensiva, anche finalizzata ad una “reviviscenza” delle misure protettive già concesse dal giudice di prime cure e caducate ipso jure con il rigetto dell'omologazione dello strumento concorsuale proposto. Tale istanza si palesa inammissibile per plurime ragioni, a partire dal profilo della mera reiterazione d'istanza già proposta, quanto per la richiesta della concessione – sia pur sotto la veste di “reviviscenza” di quelle già concesse nelle more del giudizio di primo grado – di misure protettive non già tipiche, bensì del

tutto innominate e contra legem nella presente sede processuale, atteso che la Corte è giudice del gravame contro il provvedimento di primo grado, non giudice del procedimento unitario nell'ambito del quale possono essere concesse le misure protettive ex artt. 54-55 CCII, né, tanto sotto il profilo letterale che sistematico, avuto riguardo all'inequivoco disposto dell'art. 52 CCII, sarebbe rinvenibile un innominato potere non già inibitorio o sospensivo, ma dichiaratamente concessivo di misure che hanno perduto efficacia per espressa previsione di legge, nel momento stesso della conclusione del procedimento di primo grado.

- 6.2. In tale traiettoria, non poteva trovare accoglimento neppure l'istanza di rinvio contestualmente avanzata dal difensore, finalizzata a consentire a quest'ultimo, di altro Foro, di partecipare alla discussione, considerata la non dedotta esigenza di legittimo impedimento (e, per vero, di impedimento, alcuno), il mantenimento di data e ora d'udienza in conformità all'originaria calendarizzazione (con ogni facoltà per i legali di calendarizzare per tempo le relative agende), la sua formulazione *ad horas*, così da impedire alle controparti, talune delle quali parimenti rappresentate da difensori di altro Foro, di consensualmente scadenzare, senza disagio per le stesse, una diversa data, compatibile con gli impegni di tutti i difensori. Nel merito, per le ragioni di cui *infra*, non sussisteva e non sussiste ragione alcuna per un differimento. Ed infatti parte reclamante, sia pur solamente nelle ore antecedenti la discussione, ha infine depositato *report* delle notifiche telematiche alle controparti, talché non vi è questione circa la verifica di regolare instaurazione del contraddittorio con i controinteressati.
- 6.3. Alcuni creditori costituitisi hanno sollevato questione d'inammissibilità del reclamo, per carenza di procura *ad litem*, ma l'eccezione è infondata. È bensì vero che parte reclamante non ha depositato, né col ricorso, né successivamente, la procura speciale, limitandosi a professare la sussistenza dei poteri rappresentativi come da "procura in atti". Sebbene la genericità dell'ellittica *relatio* non giovi alla tempestiva e più agevole verifica delle questioni inerenti al corretto radicamento del contraddittorio ed i presupposti e/o condizioni processuali del gravame, è documentato che "in atti" la procura vi sia, siccome allegata ex art. 83, 3° co., cpc al ricorso telematico introduttivo del procedimento di primo grado. Il fascicolo di primo grado, integralmente telematico, è tuttavia accessibile tramite collegamento telematico previsto dal sistema. Secondo i principi stabiliti da Cass. Sezioni Unite n. 4835/2023, visibilità e utilizzabilità del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello non passano necessariamente attraverso una produzione *ex novo* del medesimo. La sentenza afferma alcuni principi fondamentali:
- opera il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", che vale sia per i documenti telematici che cartacei: il fatto storico rappresentato nei documenti, una volta prodotti e acquisiti al processo, si ha per dimostrato e costituisce fonte di conoscenza per il giudice con efficacia non limitata al singolo grado;

- il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, richiamandolo nella parte argomentativa dei motivi o delle domande/eccezioni riproposte;
- per i documenti cartacei (ipotesi dunque diversa dalla presente, ove il fascicolo è *ab origine* telematico) non più disponibili nel fascicolo della parte che li aveva prodotti (perché ritirati o per contumacia), essi possono essere sottoposti all'attenzione del giudice:
 - mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti ex art. 76 disp. att. c.p.c.,
 - attraverso il contenuto trascritto o indicato nella sentenza impugnata o in altri atti del processo,
 - mediante ordine del giudice alla parte di produrre copia dei documenti acquisiti in primo grado.

La sentenza supera quindi la precedente impostazione che vedeva l'appellante sempre onerato della produzione dei documenti a sostegno del gravame, riconoscendo invece che, una volta acquisita la prova documentale al processo, essa mantiene la sua efficacia anche in appello e il giudice ha vari strumenti per ricostruirne il contenuto, non potendo questo dipendere dalle scelte difensive della parte che l'aveva inizialmente prodotta.

Nel caso specifico della procura presente nel fascicolo telematico di primo grado, applicando questi principi, il giudice del reclamo può e deve verificarne l'esistenza e il contenuto attraverso il collegamento telematico, senza necessità di nuova produzione materiale, trattandosi di un atto già ritualmente acquisito al processo la cui efficacia non si esaurisce nel primo grado, avuto altresì riguardo al fatto che non vi è questione su validità ed efficacia di quella procura in sé, ma semplicemente circa l'assenza di procura nella presente fase, dato materialmente vero, ma inidoneo a condurre agli effetti propugnati, in ragione dell'originaria procura, risultante tuttora nel fascicolo telematico di primo grado e conferente poteri non limitati al solo primo grado.

7. Venendo – finalmente – al merito della controversia, occorre prendere atto che il provvedimento di primo grado, nel denegare l'omologa del piano, si focalizza esclusivamente sulla vantaggiosità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, escludendola nettamente sulla base di un sintetico iter motivazionale che giova riportare *verbatim*: *“rilevato che il piano di ristrutturazione proposto prevede, in sintesi, per il soddisfacimento dei creditori di ciascuno dei due debitori, la cessione del quinto dello stipendio rispettivamente percepito per la durata di dieci anni ed in particolare il versamento mensile di euro 310,00 da parte della LIBERTINI (per un totale di euro 37.200,00) ed il versamento mensile di euro 450,00 da parte di GOLLA per dieci anni (per un totale di euro 54.000,00), a fronte di un passivo di euro 406.847,00 gravante sulla LIBERTINI con una percentuale di soddisfazione del 9%, nonché di un passivo di euro 349.236,00 gravante su GOLLA, con una percentuale di soddisfazione del 15% (dati tratti dall'all. B, denominato “ultima proposta piano”, alla terza relazione depositata il 23.12.2024); considerato che l'alternativa liquidatoria risulta molto più vantaggiosa per i*

creditori, privilegiati e chirografi, poiché essa permetterebbe non solo la cessione del quinto degli stipendi rispettivamente percepiti dai due debitori (unico attivo che sarebbe corrisposto ai creditori in caso di omologazione della proposta di ristrutturazione), ma anche la vendita, anche eventualmente forzata, dell'immobile di proprietà comune, del valore stimato di euro 40.000,00; ritenuto pertanto che, essendo più vantaggiosa l'alternativa liquidatoria la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti non può essere omologata". Coerentemente, il reclamo si limita, pur nei termini affatto esigui della non breve esposizione, a censurare tale motivazione, in sintesi adducendo che la proposta di destinazione di un quinto dello stipendio di ciascuno dei ricorrenti per dieci anni non può essere che *per tabulas* più vantaggioso della destinazione del medesimo quinto per soli tre anni, termine di durata della liquidazione controllata, quale esso si ricava deduttivamente dalla previsione dell'esdebitazione dai debiti concorsuali decorso un triennio dall'apertura della procedura, nonché dai costi ed aleatorietà della vendita concorsuale dell'immobile, in contesto esecutivo da stimarsi come realizzabile in 30.000 euro, in ragione della facoltà per la procedura di accettare proposte non inferiore al 75% del prezzo di mercato.

- 7.1. Il ragionamento, in sé piano, non è tuttavia affatto persuasivo, perché fondato su di una valutazione non compiuta dei fattori in gioco e, in parte, su talune petizioni di principio. In disparte ogni questione su adeguatezza e coerenza logico-motivazionale della perizia di stima dell'immobile, l'allocazione di quest'ultimo al 75% del valore di mercato presupporrebbe (a) che l'ipotetica procedura liquidatoria decida – pur non essendovi affatto obbligata – di recepire nella *lex specialis* di vendita la corrispondente previsione del codice di rito, (b) che la gara non consenta di vendere il bene secondo il valore che gli stessi ricorrenti stimano come corretto, sulla base di una sorta di *worst case thinking* opposto e simmetrico all'attesa, non meno aleatoria e, come tale, inidonea *ex se* a fondare una diversa valutazione prognostica, di rialzi, magari in ragione, se non delle condizioni materiali dell'immobile, quanto meno della sua buona collocazione urbanistica e della modestia del prezzo. Tanto meno il realizzo concorsuale del cespite potrebbe dirsi pregiudizievole o svantaggioso per i costi della procedura, al cospetto di quelli – invero esorbitanti – prospettati per il piano di ristrutturazione, ove si prevedono oltre undicimila euro per l'opera dell'OCC-gestore della crisi ed oltre sedicimila per lo “*advisor* legale”. Al di là dell'appostazione in prededuzione anche di quest'ultima voce, pur in presenza di una norma che prevede il rango di debito di massa solamente per i costi dell'OCC, nonché dell'assenza di criteri metodologici di determinazione di tali importi, dal momento che il documento 24 allegato al ricorso introduttivo (e che avrebbe dovuto contenerli), non risulta prodotto né in allegato al ricorso, né in occasione della successiva produzione, sollecitata dallo stesso giudice di primo grado, una volta da questi verificata la solamente parziale produzione degli allegati, è peraltro evidente che, a fronte di un debito complessivo di circa un milione di euro e di un attivo disponibile di poco più di 90.000 (i “quinti”, per così dire, attualizzati per il decennio previsto), costi prededucibili (certi) pari a circa un terzo dell'intero attivo (sperato) finirebbero per

inibire ogni *chance* di pur limitatissimo soddisfacimento dei creditori, anche privilegiati, per almeno un triennio. Nondimeno, il fatto sopravvenuto del licenziamento di uno dei ricorrenti e, con esso, il venir meno di oltre la metà dei flussi attesi per il decennio a venire, esime da ogni ulteriore valutazione comparativa della vantaggiosità, poiché appunto il *tertium comparationis* cessa di essere financo postulabile allorquando, come nel caso di specie, il *primum comparatum* (il piano di ristrutturazione) non è più attuabile, pertanto non confrontabile con il *secundum comparatum* (la liquidazione controllata), unica opzione concorsuale percorribile ed astrattamente idonea a conseguire la futura esdebitazione, ma non richiesta da alcuna delle parti in causa e men che meno ad oggi aperta.

- 7.2. Il venir meno della stessa ipotesi di fatto fondante il piano esime altresì dal valutare l'adeguatezza dell'attestazione del medesimo, che, in ragione della sua eccezionale durata, avrebbe dovuto richiedere un peculiare sforzo motivazionale, posto che solo in rari casi i piani di durata superiore a cinque anni si ritengono ragionevoli e postulano la previsione di soluzioni alternative in caso di scenari avversi, come previsto nei principi nazionali CNDEC di attestazione (6.5.11), certo inerenti l'attestazione per le procedure maggiori, ma che affermano criteri prudenziali da cui non possono andare esenti, *toutes proportions gardées*, anche le soluzioni della crisi da sovraindebitamento; tanto meno nel caso di specie, ove il licenziamento del Golia era già intervenuto nel 2021, in ragione di una non superata, concorrente veste del medesimo quale amministratore di società di capitali.

Il reclamo va dunque respinto.

- 7.3. Occorre tuttavia sottolineare come, di là della ragion più liquida che ha verosimilmente indotto il giudice di prime cure a denegare l'omologa sotto il profilo ricordato sulla base di una valutazione, come detto, ad oggi *de facto* inverata dal venir meno delle condizioni finanziarie stesse di eseguibilità del piano, la natura dell'indebitamento e la veste (amministratore e legale rappresentante di srl) di almeno uno dei due ricorrenti osterebbero comunque all'omologa e, invero, alla stessa positiva delibazione di ritualità della domanda, senza che tali questioni possano ritenersi esulanti dal perimetro di sindacato della Corte, perché sollevate da diversi creditori tanto in primo grado che nella presente fase. Al riguardo è sufficiente riportarsi a quanto esposto dall'OCC ed in sintesi, peraltro, riportato, nello stesso ricorso ex art. 66-67 CCII:” *“4) NARRAZIONE DELLE CAUSE DELL'ODIERNA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE* La narrazione dei fatti e delle notizie emerse dall'esame della documentazione che è stata consegnata al mio Studio e da me acquisita successivamente nell'ambito della attività di indagine e verifica, è finalizzata all'espressione delle valutazioni e delle attestazioni finali circa i presupposti di ammissibilità del debitore al piano. Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai coniugi nel corso degli ultimi anni che li hanno condotti allo stato di crisi in oggetto. La madre della sig. Libertini aveva un'impresa di pulizie che ha generato importanti debiti.

Per aiutare la madre in crisi, la figlia Luisa ed il marito Moreno si sono a loro volta indebitati. Per portare avanti l'attività della madre, gli istanti hanno poi costituito una nuova società denominata "LIBERTINI & CO. SRLS", la quale ha operato da aprile 2013 e, da quanto dichiarato dai debitori, risulta inattiva da settembre 2018, anche se non risulta da visura camerale. L'attività è poi stata ripresa dal sig. Golia, tramite una ditta individuale denominata "LIBOR DI MORENO GOLIA", la quale ha operato da ottobre 2018 a novembre 2023, quando è stata cancellata dal registro imprese. Nel frattempo, i coniugi insieme alla madre della Libertini hanno costituito una società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I SOGNI SON DESIDERI SCS – ONLUS", la quale ha operato da febbraio 2020 a novembre 2023, quando è stata cancellata dal registro imprese. Infine, il sig. Golia ha costituito una società a responsabilità limitata a socio unico denominata "I SOGNI SONO DESIDERI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", la quale opera da aprile 2023. (all. 16)

Da quanto riferito dagli istanti, i problemi sono iniziati nel 2005, quando gli stessi hanno iniziato a cercare di far fronte ai cospicui debiti contratti dalla madre della Libertini, che consistevano in stipendi, imposte, tasse e contributi non pagati, alimentari, affitti e utenze, medici, dipendenti, consulenti del lavoro, commercialisti. Perciò, i debitori hanno iniziato ad accendere dei finanziamenti e non riuscendo, poi, a farvi fronte con i redditi disponibili, ne hanno contratti di nuovi. Sino al 2013, infatti, il sig. Golia era l'unico percettore di reddito della famiglia. Nel 2012 è poi stato stipulato un mutuo per l'acquisto della prima casa. I coniugi hanno sempre cercato di far fronte ai debiti fino al 2019, quando la situazione è diventata insostenibile, anche a causa di una cessione del quinto dello stipendio di lui, che riduceva pesantemente le entrate familiari già dal 2017. Il marito è, inoltre, stato truffato con pesanti conseguenze per la sua attività di impresa. Da quanto riferito, un tale ha puntato contro al Golia una pistola, che poi è risultata finta, per ottenere i suoi appalti e un assegno. Il truffatore, attraverso degli ex dipendenti del Golia, si è messo in contatto con alcuni amministratori per sottrargli gli appalti. Il soggetto è attualmente in carcere a Torino per truffe perpetrate. A seguito della vicenda, il fatturato della ditta è passato da 15.000 € lordi mensili a luglio 2019 ad euro 5.000,00 nel mese successivo. Il Golia è, infine, stato licenziato dalla Cogne nel gennaio 2021 perché l'ex direttore delle risorse umane riteneva incompatibile l'impiego con un'attività di impresa. A seguito di ricorso, egli è poi stato reintegrato a settembre 2021".

Sulla base del quadro fattuale così descritto, è da escludere che i ricorrenti possano essere qualificati come "consumatori" ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dal CCII. L'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII definisce il consumatore come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Nel caso in esame, emerge chiaramente che i debiti per cui si chiede la ristrutturazione sono strettamente connessi ad attività imprenditoriali, inestricabilmente concatenate:

- costituzione della "LIBERTINI & CO. SRLS" (aprile 2013 - settembre 2018),
- ditta individuale "LIBOR DI MORENO GOLIA" (ottobre 2018 - novembre 2023),
- "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I SOGNI SON DESIDERI SCS – ONLUS" (febbraio 2020 - novembre 2023),

- "I SOGNI SONO DESIDERI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (da aprile 2023).

Come evidenziato nella relazione stessa del gestore, i debiti derivano principalmente da:

- attività d'impresa della madre (impresa di pulizie),
- debiti contratti per sostenere tale attività,
- nuove società costituite per proseguire l'attività,
- stipendi, imposte, tasse, contributi non pagati,
- debiti verso dipendenti, consulenti e professionisti.

La Cassazione n. 31796/2024, sia pur con riferimento alla pregressa legge 3/2012 ma in relazione ad una definizione normativa di consumatore conforme a quella di cui all'art. 2, comma 1, lett.e) CCII, ha poi chiarito che la valutazione della qualifica soggettiva deve considerare la reale natura dell'attività svolta e la provenienza dei debiti. Nel caso in esame, emerge una continuità dell'attività imprenditoriale attraverso diverse forme giuridiche e perfino i finanziamenti personali sono stati contratti per sostenere l'attività d'impresa, con la conseguenza, fra l'altro, che le censure che il gestore muove ai creditori finanziari di mancata indagine della profilatura dei "consumatori" è nel caso di specie del tutto ultronea. La Cassazione n. 8419/2025, sia pur in materia di opposizione a precetto, ma sulla base di un percorso argomentativo non circoscritto a quella specifica fattispecie processuale, ha inoltre stabilito che in caso di trasferimento di attività tra società, quando manca una reale alterità soggettiva tra i soggetti coinvolti, si ha continuità nella responsabilità per i debiti. Nel caso in esame, vi è una evidente continuità soggettiva nell'attività imprenditoriale attraverso le varie forme societarie, tanto più ove si consideri che talune di esse, seppur labialmente indicate come inattive, neppure sono state liquidate e cancellate.

In conclusione, nonostante alcuni debiti possano apparire di natura personale (come il mutuo per la prima casa), la loro stretta connessione con l'attività imprenditoriale e la continuità dell'attività d'impresa attraverso varie forme giuridiche impedisce di qualificare i ricorrenti come "consumatori" ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Avuto riguardo alla natura dell'indebitamento e alla veste di almeno uno dei componenti del nucleo (legale rappresentante di srl), la procedura familiare non è esclusa, ma al "progetto unitario" si applicano le disposizioni della Sezione III del medesimo Capo II, ovvero quelle in materia di concordato minore. Quest'ultimo, fra l'altro, è ammissibile solamente quando consenta di proseguire la continuità (art. 74, co. 1°, CCII), ovvero, fuori di questo caso, *"può essere proposto solamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"* (art. 74, co. 2°, CCII). Nel caso di specie, non solo non è stato proposto l'istituto di soluzione della crisi soggettivamente ed oggettivamente pertinente, ma quello proposto non offre neppure *quoad effectum* le condizioni imposte dall'art. 74 CCII, posto che non si assume alcuna determinazione in ordine alla società ancora esistente e non

liquidata, peraltro insuscettibile di proseguire la continuità, già cessata (si riferisce sia inattiva); tanto meno si offrono risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori poiché, anzi, il piano di risolve nella diversa imputazione e distribuzione delle risorse rivenienti da quote di stipendio che già sono vincolate (per il Golia il quinto è pignorato, per la Libertini vi è cessione volontaria), decurtate dei rilevanti costi prededucibili per l'accesso alla procedura, postulati nel piano medesimo.

Ciò premesso, la valutazione comparativa del giudice di prime cure, ad ogni buon conto, non può dirsi superata, avuto riguardo anche all'aleatorietà di un piano dispiegato per dieci anni, fondato solo su flussi sperati, in parte significativa drenati dai costi prededucibili (non illustrati nella loro ratio e per i quali, dunque, neppure è operabile la valutazione di rispetto del principio generale di economicità previsto dall'art. 2 CCII), senza la previsione di rimedi in caso di scenario avverso; il sopravvenuto quanto subitaneo concretizzarsi di quest'ultimo, prima ancora dell'auspicato inizio di esecuzione del piano, elide in radice la percorribilità dell'istituto secondo la proposta divisata e divenuta comunque inattuabile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022. La controversia deve essere qualificata di valore indeterminabile, in quanto attiene al corretto svolgimento del procedimento di omologazione, indipendentemente dal valore economico della proposta. Si applica pertanto lo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, tenuto conto delle fasi concretamente esperite (studio, introduttiva, decisoria), a valori medi per le prime due fasi e minimo per quella decisoria, stante l'oralità, senza scambio di ulteriori memorie o note scritte. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla rifusione di spese e competenze di lite, sostenute da ciascuno dei reclamati costituiti nel presente grado, pari ad € 5.211,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimb. for. 15%, cpa ed iva di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Così deciso in Torino, lì 13/5/2025

La Presidente

dr.ssa Gabriella Ratti